

785016

ACC

10000/142/729

DR
AD
FE

1442

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

0/142/729

DRAFT DECREE, ESTABLISHING INSURANCE COYS.
ADVISORY COMMITTEE
FEB. 1944

FILE CLOSED 1 February 1944

h

*New File.**(5)*

Report on the draft of the Royal Decree Law relating to the establishment of Insurance Company's Advisory Committee.

Almost all the insurance companies doing business in the Provinces of the liberated Italy are facing particularly grave problems of technical and administrative character due to the fact that the central administrations of said companies are at present located in enemy held territory.

These problems involve an internal aspect of the company, and another more delicate aspect of public interest, affecting the relation between the company and the insured third parties.

Until the time when the regular and legal functioning of a company can be reestablished, a provision will be made for a temporary administration by appointing a Commissioner for each company. The Commissioner will assume all the powers conferred by the by-laws of the company upon the President, Administrative Council and Director General.

A constitution of an Advisory Committee is believed to be necessary because of the need for a more penetrating study of the problems arising in various fields of insurance and relating to the public character of said enterprises, as well as in the interest of coordination and uniform policy. The Committee will consist of representatives of the Ministry of Industry, Commerce and Labour and Ministry of Finance and of several Commissioners administering legally established insurance companies which conduct their normal activities in the territory of the liberated Italy.

This Committee - supporting the regular supervisory organs of the government mentioned in Art. 42 and following of the RDL 29 April 1923 - shall have the task to examine the administrative and technical problems relating to activities of insurance companies and to propose solutions and rules of conduct to serve as a guide for the individual companies in the exercise of their activities.

RDL relating to establishment of an Insurance Company's Advisory Committee.

VICTOR EMANUEL III

by Grace of God and Will of the Nation King of Italy.

Having considered Art. 18 of the Law of 19 Jan. 1939 No. 129;

Having considered the RDL 30 Oct. 1943 No. 2/E;

Having considered the emergency arising out of the state of war;

Having heard the Council of Ministers;

Upon the proposal of Mr. Minister of Industry, Commerce and Labour and in agreement with the Minister of Finance;

We have decreed and we decree:

ART. 1

There shall be constituted an Advisory Committee of legally established insurance companies which conduct their regular activities in the territory of liberated Italy.

The name of the Committee shall be "Insurance Companies Committee" and it shall have its provisional seat at Salerno.

ART. 2

It shall be the task of the Committee to examine the administrative and technical problems relating to the activities of insurance companies and to propose solutions and rules of conduct to serve as a guide for the individual companies in the exercise of their activities.

ART. 3

The Committee is composed of a president designated by the Minister of Industry, Commerce and Labour and of 8 members, to wit:

- (a) a representative of the Ministry of Industry, Commerce and Labour;
- (b) a representative of the Ministry of Finance;
- (c) the Commissioners of the Istituto Nazionale delle Assicurazioni Generali di Venezia and of the Riunione Adriatica di Sicurtà;
- (d) three members chosen from among the Commissioners of other insurance companies upon designation by a relative majority vote from a list of candidates containing twice the number of vacancies. The designated three members shall be appointed by the Ministry of Industry, Commerce and Labour in agreement with the Ministry of Finance.

ART. 4

The President shall convene the Committee at least once every two months or any time upon request of three members.

It shall be the task of the Committee to examine the special problems and technical problems relating to the activities of insurance companies and to propose solutions and rules of conduct to serve as a guide for the individual companies in the exercise of their activities.

ART. 3

The Committee is composed of a president designated by the Minister of Industry, Commerce and Labour and of 8 members, to wit:

- (a) a representative of the Ministry of Industry, Commerce and Labour;
- (b) a representative of the Ministry of Finance;
- (c) the Commissioners of the Istituto Nazionale delle Assicurazioni Generali di Venezia and of the Riunione Adriatica di Sicurtà;
- (d) three members chosen from among the Commissioners of other insurance companies upon designation by a relative majority vote from a list of candidates containing twice the number of vacancies. The designated three members shall be appointed by the Ministry of Industry, Commerce and Labour in agreement with the Ministry of Finance.

ART. 4

The President shall convene the Committee at least once every two months or any time upon request of three members.

ART. 5

The Minister of Industry, Commerce and Labour is authorized to issue in agreement with the Minister of Finance rules for the execution of this decree.

ART. 6

This decree which becomes effective on the day subsequent to the date of its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom - Special Series - shall be presented to the Legislative Assemblies in order to be embodied into law.

The Minister proposing this decree is authorized to present the relative bill. He order to whoever is concerned to obey this decree and enforce it as law of the State.

(*Ch. Gayot*) *upjohn* 3
 RELAZIONE ALLO SCHEMA DI R.D.L. RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN COMITATO CONSULTIVO
 FRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONI

La quasi totalità delle imprese assicuratrici svolgenti attività nelle Province dell'Italia liberata, si è venuta a trovare di fronte a problemi di particolare gravità di carattere tecnico ed amministrativo, in conseguenza del fatto che le Direzioni Generali di dette imprese sono attualmente nei territori occupati dal nemico.

Tali problemi investono un aspetto interno dell'impresa ed un aspetto più delicato, pubblicitario nei confronti dei terzi assicurati.

Per la temporanea amministrazione e gestione delle Compagnie, fino a quando la regolare e legale rappresentanza della Compagnia potrà essere ricostituita, sarà provveduto nominando un Commissario, per ciascuna impresa, che riassume in sé i poteri conferiti dallo Statuto Sociale al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore generale.

Per un approfondito esame dei problemi concernenti l'aspetto pubblicitario delle imprese in questione, nei vari rami dell'assicurazione, nonché per ragioni di coordinamento ed unità di indirizzo, si ritiene necessario procedere alla costituzione di un Comitato Consultivo - composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Finanze e da alcuni Commissari delle imprese assicuratrici legalmente riconosciute e che applicano regolare attività nel territorio dell'Italia liberata.

Tale Comitato, - affiancando i normali organi di vigilanza governativa, di cui all'art. 42 e seguenti del R.D.L. 29 aprile 1923 - ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi alla attività delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme di condotta da servire di guida alle singole imprese nell'esecuzione delle loro attività.

Per un approfondito esame dei problemi concernenti l'aspetto pubblico delle imprese in questione, nei vari rami dell'assicurazione, nonché per ragioni di coordinamento ed unità di indirizzo, si ritiene necessario procedere alla costituzione di un Comitato Consultivo - composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Finanze e da alcuni Commissari delle Imprese Assicuratrici legalmente riconosciute e che esplicano regolare attività nel territorio dell'Italia liberata.

Tale Comitato, - affiancando i normali organi di vigilanza governativa, di cui all'art.42 e seguenti del R.D.L.29 aprile 1923 - ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi alla attività delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme di condotta da servire di guida alle singole imprese nell'esplicazione delle loro attività.

SCHEMA DI R.D.L. RELATIVO L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO CONSULTIVO FRA LE IMPRESE ASSICURATIVE

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e Volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si verba in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' costituito un Comitato Consultivo fra le Imprese Assicuratrici legalmente riconosciute e che esplicano regolare attività nel territorio dell'Italia liberata.

Il Comitato ha la denominazione di "Comitato Imprese Assicuratrici" e sede provvisoria in Salerno.

Art. 2

Il Comitato ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi all'attività delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme di condotta da servire di guida alle singole imprese nell'esecuzione delle loro attività.

Art. 3

Il Comitato è composto da un presidente designato dal Ministro dell'Industria, Commercio e del Lavoro e otto membri e cioè:

- a) - di un rappresentante del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;
- b) - da un rappresentante del Ministero delle Finanze;
- c) - dei Commissari dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Generali di Venezia e della Riunione Adriatica di Sicurtà;
- d) - di tre membri scelti fra i Commissari delle altre imprese di assicurazione su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un numero doppio di nomi. La nomina di questi tre membri sarà fatta dal Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro, d'intesa col Ministro delle Finanze.

ta.
Il Comitato ha la denominazione di "Comitato Imprese Assicuratrici" e sede provvisoria in Salerno.

Art.2

Il Comitato ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi all'attività delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme di condotta da servire di guida alle singole imprese nell'esplorazione delle loro attività.

Art.3

Il Comitato è composto da un presidente designato dal Ministro dell'Industria Commercio e del Lavoro e otto membri e cioè:

- a) - di un rappresentante del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro;
- b) - da un rappresentante del Ministero delle Finanze;
- c) - dei Commissari dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Generali di Venezia e della Riunione Adriatica di Sicurtà;
- d) - di tre membri scelti fra i Commissari delle altre imprese di assicurazione su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un numero doppio di nomi. La nomina di questi tre membri sarà fatta dal Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro, d'intesa col Ministro delle Finanze.

Art.4

Il Comitato si riunisce ad iniziativa del Presidente, almeno ogni due mesi, od ogni qualvolta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Art.5

Il Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro è autorizzato ad emanare d'intesa col Ministro delle Finanze le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Art.6

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a firmare.
./.

①
= 2 =

zato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Palermo

1 4 5 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

I 453